

Padova, 18/4/2016

Circolare n. 8

Ai gentili Clienti

Loro sedi

1. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e oggetto di importanti modifiche ad opera della finanziaria 2016, già utilizzato quale regime naturale da molti contribuenti, è stato interessato negli scorsi giorni dall'atteso intervento della Agenzia delle entrate teso a fornire le modalità applicative del regime e rivolto alla risoluzione dei dubbi interpretativi sorti nel primo anno di applicazione dello stesso.

Si riportano nella tabella che segue le principali novità contenute nella attesa circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

Verifiche dei limiti di accesso e permanenza	la verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d'imposta 2016, va effettuata facendo riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016, nel calcolo va considerato anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di cui all'articolo 85, Tuir
	non è considerata spesa preclusiva per l'accesso al regime la spesa per lavoro accessorio, dipendente o a progetto sostenuta nel 2015 per importo non superiore a 5.000 euro lordi, l'Agenzia ritiene che tali spese non possano essere considerate indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfettario
	in merito al limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato prodotto dal contribuente nell'esercizio precedente, l'Agenzia ha chiarito che anche la pensione, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se di importo superiore a 30.000 euro l'anno, rappresenta causa di esclusione
Dal precedente chiarimento deriva che per applicare nel 2016 il regime forfettario non devono essere stati prodotti nel 2015 redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro a meno che il rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell'anno precedente. L'assunto non vale nel caso in cui nel corso dell'anno sia stato intrapreso altro lavoro ancora in essere al 31 dicembre, inoltre nel caso di contemporanea percezione di reddito da pensione occorrerà fare adeguate verifiche in quanto anche esso rilevante ai fini del raggiungimento della soglia	
Compatibilità con altre agevolazioni	il regime forfettario è incompatibile con il <i>patent box</i> , non possono essere oggetto di entrambe le agevolazioni i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni industriali, commerciali o scientifiche giuridicamente tutelabili
	i forfettari possono fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel

	Mezzogiorno
Possesso di partecipazioni societarie in società di persone, associazioni professionali, società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che abbiano optato per la trasparenza fiscale	se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si applica il regime forfettario essa non costituirà causa di esclusione
	se la partecipazione è stata ereditata e viene ceduta entro la fine dell'esercizio non si verificherà alcuna causa di esclusione
Comunicazioni all'Agenzia delle entrate	i contribuenti già in possesso di partita Iva che rientrano tra i forfettari in quanto loro regime naturale non devono effettuare alcuna dichiarazione all'Agenzia delle entrate ma devono comunque, entro il 28 febbraio di ciascun anno, inviare apposita comunicazione telematica all'Inps se interessati a fruire del regime contributivo agevolato
	i contribuenti che aprono partita Iva devono inviare all'Agenzia delle entrate dichiarazione di inizio attività modello AA9/12
Per il 2015 occorre barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico 2016 PF	
Opzioni e revoche dei regimi	coloro che nel corso del 2015 abbiano optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare la scelta e accedere al regime forfettario, in tale caso occorrerà rettificare i documenti emessi con Iva emettendo nota di variazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate della circolare n. 10/E/2016
La rettifica dei documenti deve avvenire quindi entro il 3 giugno 2016 o entro la prima liquidazione Iva utile se la stessa scade dopo tale data	
	i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2016 non possono optare per la applicazione del regime di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014 (come accaduto invece per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2015)
	i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per il regime di vantaggio possono revocare la scelta prima della scadenza del termine dei 5 anni
Tali soggetti potranno beneficiare dell'aliquota del 5% anziché del 15% se si realizzano le condizioni previste dal comma 65, articolo 1, L. 190/2014	
Obblighi dichiarativi	il quadro RS del modello di dichiarazione "Unico 2016-PF" deve essere compilato solo dai contribuenti che hanno applicato il regime forfettario nel 2015
Perdite pregresse	in merito alla riportabilità delle perdite la circolare chiarisce che le perdite delle imprese in fase di <i>start-up</i> , nei primi 3 anni d'attività, sono riportabili senza limiti temporali, inoltre sono riportabili, senza limiti temporali le perdite 2006 e 2007, anche se realizzate da imprese in contabilità semplificata e da lavoratori autonomi
Determinazione dell'imponibile	solo per il 2015 la riduzione di un terzo dell'imponibile determinato con le modalità fissate al comma 64, articolo 1, L. 190/2014, va eseguita sul reddito (LM34) al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse

2. DAL 2 MAGGIO OPERA IL REVERSE CHARGE SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di *reverse charge*. Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale di applicazione dell'Iva, che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il *reverse charge*, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

Le nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile - *reverse charge*, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a *reverse charge*, l'articolo 1 del decreto legislativo interviene sull'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

- viene modificata la lettera b) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- viene sostituita la lettera c) per prevedere che l'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell'articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto citato.
- vengono abrogate le lettere d) e d-*quinquies*) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Nell'articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti poteri:

- individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-*ter* della direttiva Iva;
- individuare, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-*bis* e 199-*ter* della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione del *reverse charge* alle seguenti operazioni:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.

Da notare che, ad oggi, non sono ancora stati forniti i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti